	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)		DVR_06_GEST
			Rev. 3
			Pagina 1 di 41

Sede direzionale / amministrativa	I.I.S. ALBERTI - DANTE	
	Via San Gallo, 68 Firenze (FI)	
	Tel.	+39 055 48 49 27
	Fax.	+39 055 48 67 87
	E-mail	fiis03200c@istruzione.it
	Sito Web	http://www.liceoartisticoalberti.it/
	C.F.	94276800482

RIFERIMENTI DELL'UNITA' PRODUTTIVA OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

LICEO ARTISTICO ALBERTI		
Via S. Gallo, 68 – 50129 FIRENZE	Tel.	+39 055 48 49 27
LICEO ARTISTICO MAGLIABECHI		
Via Magliabechi, 9 – 50122 FIRENZE	Tel.	+39 055 24 80 088
LICEO CLASSICO E MUSICALE DANTE		
Via Puccinotti, 55 – 50122 FIRENZE	Tel.	+39 055 49 02 68

FIGURE AZIENDALI SSL	NOME E COGNOME	FIRMA PER PRESA VISIONE ED APPROVAZIONE
Datore di Lavoro (D.L.)	Prof.ssa Maria Rita Urciuoli	
Responsabile Servizio Prev. e Protezione (R.S.P.P.)	Q&S s.r.l – Ing. Alessandro Ottanelli	
Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.)	In corso di nomina	
Medico Competente (M.C.)	Dott. Marco Carducci	

Rev.	Data	Motivo della revisione	Verificato RSPP	Approvato DL
3	08/06/2022	Revisione a seguito del sopralluogo effettuato in data 24/03, 12/04/ e 26/04/2022	Ing. A. Ottanelli	Prof.ssa M. R. Urciuoli

Q. & S. - Qualità & Sicurezza S.r.l. C.C.I.A.A. 469487 - Cap. Soc. € 10.400,00 Via Garibaldi 7/r - 50123 Firenze	Sede operativa: Via G. Valentini 7 – 59100 Prato (PO)			
	Tel	0574 965334	Fax	0574 965334
	Cell	3486024654	e-mail	info@qes.toscana.it

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 2 di 41

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n.81/08 ha confermato l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi attraverso la redazione del documento di valutazione, ma al tempo stesso ha introdotto alcune novità. In particolare il documento dovrà contenere le procedure per l'attuazione delle misure ancora da realizzare, nonché l'indicazione del RSPP, del RLS (Aziendale o territoriale) e del medico competente e delle mansioni che possono comportare esposizione dei lavoratori a rischi specifici, cui si correlano esigenze di qualificazione professionale. L'obbligo di redazione del documento, che dovrà avere data certa, coinvolge il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e gli operatori, per quanto di loro competenza.

La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e prevenzione, quindi, alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Utilizzazione e consultazione

Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazioni ai fattori di rischio presenti.

Tutti sono tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento.

Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono:

- tassativamente obbligatorie
- da impiegare correttamente e continuamente
- da osservare personalmente.

Revisione

Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l'adequatezza e l'efficacia nel tempo.

Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottate nuovi agenti chimici e nuove attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell'organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi.

La valutazione dei rischi deve essere, in ogni caso, ripetuta con periodicità di tre anni, in caso di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o biologici.

Definizioni Ricorrenti

Si adottano, nel presente documento, le seguenti definizioni, secondo l'art. 2 D. Lgs. 81/08:

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri de-

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 3 di 41

cisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 D. Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del decreto suddetto, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D. Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D. Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 4 di 41

Il presente Documento è stato elaborato dal Datore di Lavoro in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 17 comma a) del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (da ora in avanti D.Lgs. 81/08), nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 28 *“Oggetto della valutazione dei rischi”* del decreto citato.

La valutazione del rischio e l'elaborazione del presente Documento sono state effettuate dal Datore di Lavoro (D.L.) in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) Ing. A. Ottanelli, legale rappresentante della Società Qualità & Sicurezza S.r.l. – Via Garibaldi 7/r - 50123, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 29 del D. Lgs. 81/08. Il presente documento fa riferimento al DVR_00 – Documento di valutazione dei rischi – redatto per ciascuna unità produttiva (singolo plesso) afferente all'Istituto in intestazione.

Durante la valutazione sono stati consultati sia il RLS che parte delle lavoratrici interessate.

Il presente DOCUMENTO contiene:

- L'analisi delle problematiche presenti, all'interno di ciascun plesso di cui alla pagina 1 del presente documento, per le eventuali lavoratrici in stato di gravidanza;
- L'analisi delle mansioni e le attività di ciascuna mansione individuate come a rischio, ai sensi del D. Lgs. 151/01, per le lavoratrici in stato di gravidanza;
- L'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da attuare, in caso di gravidanza, in conseguenza della valutazione suddetta e le misure ritenute necessarie per garantire la salute e la sicurezza sia nel periodo pre parto che nel periodo post parto;
- Le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare ed i ruoli dell'organizzazione che vi devono provvedere;

Tale documento è custodito nelle seguenti copie:

- n° 1 copia presso l'ufficio del Dirigente Scolastico
- n° 1 copia presso ciascun plesso di cui alla pagina 1 del presente documento.

Le copie sono a disposizione per consultazione da parte:

- degli organi di controllo;
- del Medico Competente;
- del R.L.S.;
- di tutti i dipendenti.

La valutazione del rischio ed i relativi documenti verranno rielaborati secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/08.

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 5 di 41

Indice

PREMESSA	2
DESCRIZIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA NELLE UNITÀ PRODUTTIVE IN ESAME	6
DESCRIZIONE GENERALE DELLA UNITÀ PRODUTTIVA	6
ELENCO DELLE LAVORATRICI	6
INFORMAZIONI GENERALI	7
RIFERIMENTI NORMATIVI DEL DVR (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI)	9
PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	11
RISCHI PER LA SICUREZZA	11
RISCHI PER LA SALUTE	12
RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI	12
CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE	13
MATRICE DEI RISCHI	15
SCALA DI PRIORITÀ DI INTERVENTO	15
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO GESTANTI	16
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE (PROFILI DI RISCHIO)	16
DOCENTE	16
DOCENTE DI EDUCAZIONE FISICA	19
DOCENTE DI LABORATORIO CHIMICO	23
DOCENTE DI SOSTEGNO	26
COLLABORATRICE SCOLASTICA	31
ASSISTENTE AMMINISTRATIVA	35
INFORMATIVA GESTANTI (ESPOSTA IN BACHECA DI CIASCUN PLESSO)	38
NOTA FINALE	41

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 6 di 41

Descrizione generale dell'attività svolta nelle unità produttive in esame

Vedi DVR_00 di ciascun plesso

Descrizione generale della unità produttiva

Vedi DVR_00 di ciascun plesso

Elenco delle lavoratrici

Per l'elenco delle lavoratrici, poiché l'Istituto in intestazione (come tutte le istituzioni scolastiche) è soggetto a turn-over abbastanza elevato, si fa riferimento all'elenco docenti / non docenti presente e tenuto costantemente aggiornato nella segreteria amministrativa dell'Istituto.

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 7 di 41

Informazioni generali

Per tale valutazione è stata presa in considerazione la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in particolare si riporta di seguito l'elenco, da non considerarsi esaustivo, delle principali fonti normative:

Disciplina costituzionale e codicistica

Riferimento	Articoli
Costituzione della Repubblica	Articoli 1, 3, 14, 27, 32, 35, 38, 41
Codice civile	Articoli 2050, 2060, 2087
Codice penale	Articoli 361, 365, 437, 449, 451, 582, 583, 589, 590, 635, 650, 732
Codice di procedura penale	Articoli 55, 331, 332, 333, 334, 354, 357

Disciplina legislativa

Legge	del	Argomenti
DLGS 151/01	26/03/2001	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53
DLGS 81/08	09/04/2008	Testo unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori

I periodi di gravidanza e di puerperio sono tutelati dalla legge italiana mediante una normativa specifica che, soprattutto negli ultimi anni, si è notevolmente arricchita innestandosi sulla legislazione di tutela generale della salute lavorativa (D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e, dal 15/05/2008, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81).

Le principali norme di riferimento sono rappresentate da:

Legge 1204/71: rappresenta la fonte normativa principale in materia di maternità e ad essa si affianca il relativo regolamento di esecuzione (DPR 1026/76).

La legge prevede il divieto, per i datori di lavoro, di adibire le donne ai lavori pericolosi faticosi ed insalubri elencati, nel periodo che intercorre dall'inizio della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.

Legge 903/77: in cui all'art. 5 si vieta tassativamente il lavoro notturno durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto per le lavoratrici del settore manifatturiero industriale ed artigianale.

D.Lgs. 81/08: in base ad esso il datore di lavoro è obbligato ad istituire un sistema di prevenzione e protezione continuo attraverso una codificata serie di misure.

Queste prevedono la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori da effettuarsi tenendo conto di coloro che presentano condizioni particolari.

La gravidanza è da considerarsi una condizione nella quale determinati rischi lavorativi risultano maggiorati.

D.Lgs. 645/96: recepisce la direttiva Europea riguardante la protezione della salute in gravidanza, puerperio e allattamento.

In apposita lista si individuano altri rischi cui è vietato esporre le donne nel periodo della maternità.

Istituisce inoltre il diritto a permessi retribuiti per gli esami clinici da effettuarsi nel periodo di gestazione.

D.Lgs. 151/2001: stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, processi e condizioni di lavoro, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla commissione UE ed individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Possono essere nocivi per la madre ed il nascituro, con prevalenza nei primi tre mesi della gravidanza, i seguenti agenti per relativa manipolazione diretta ovvero per esposizione in alcuni ambienti considerati a potenziale rischio:

- Fisici (p. esempio: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, colpi)

In particolare le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.

L'uso di videoterminali non comporta rischi specifici derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti sia a carico dell'operatrice sia del nascituro.

- Chimici (p. esempio: cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, antiblastici, mercurio e derivati)

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 8 di 41

- Biologici (p. esempio: virus della rosolia, toxoplasma, citomegalovirus, varicella salvo comprovata immunizzazione etc.)
- Particolari condizioni di lavoro (trasporto e sollevamento dei pesi, rumore impulsivo o rumore superiore ad 80 dBA, sollecitazioni termiche etc.).

È vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione; dovranno comunque essere evitate posture fisse e/o incongrue, ed osservare pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme.

L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/08, comprende anche quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Sulla base di quanto esposto, il datore di lavoro quando viene informato che una lavoratrice è incinta, oltre a eseguire la valutazione generale del rischio, deve valutare i rischi specifici cui essa è esposta ed adottarsi per assicurare che nessun rischio possa pregiudicare la sua salute o quella del bambino, individuando la natura e la durata dell'esposizione.

Se dalla valutazione emerge un rischio, il datore di lavoro deve informare la lavoratrice comunicandole quali misure si adotteranno per assicurare che la sua salute e sicurezza e quella del bambino non subiscano danno.

Si deve inoltre intervenire affinché non subentrino danni alla salute o qualsiasi effetto sulla gravidanza, sul bambino non ancora nato o sul neonato ovvero sulla puerpera, provvedendo, se possibile, a rimuovere il rischio potenziale anche mediante eventuali adeguamenti dell'organizzazione di lavoro.

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 9 di 41

Riferimenti normativi del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

Il contenuto del presente DVR rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei diversi titoli del D.Lgs. 81/08, e in particolare, oltre alle disposizioni generali di cui al *TITOLO I – PRINCIPI COMUNI*, ai seguenti titoli:

TITOLO	CONTENUTO	Conformità ai requisiti indicati in ALLEGATO	
I	<i>PRINCIPI COMUNI</i>		Stress lavoro-correlato (accordo europeo 8 ottobre 2004) – Lavoratrici in stato di gravidanza (D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151)
II	<i>LUOGHI DI LAVORO</i>	IV	Requisiti dei luoghi di lavoro
III	<i>USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</i>	V	Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
		VI	Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
		VII	Verifiche di attrezzature
		VIII	Dispositivi di protezione individuale
IV	<i>CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</i>	X	Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89 comma1, lettera a)
		XIII	Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
		XV	Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
		XVI	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
		XVII	Idoneità tecnico professionale
		XVIII	Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
		XIX	Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
		XX	Costruzione e impiego di scale portatili
		XXI	Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota
		XXII	Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
V	<i>SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</i>	XXIV	Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
		XXVIII	Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 10 di 41

TITOLO	CONTENUTO	Conformità ai requisiti indicati in ALLEGATO	
		XXXII	Prescrizioni per i segnali gestuali
VI	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	XXXIII	Movimentazione manuale dei carichi
VII	ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI	XXXIV	Videoterminali
VIII	AGENTI FISICI	XXXV	Agenti fisici
		XXXVI	Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici
		XXXVII	Radiazioni ottiche
IX	SOSTANZE PERICOLOSE	XXXVIII	Sostanze pericolose – Valori limite di esposizione professionale
		XXXIX	Sostanze pericolose – Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
		XL	Sostanze pericolose - Divieti
		XLI	Sostanze pericolose – Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti
		XLII	Sostanze pericolose – Elenco di sostanze, preparati e processi
		XLIII	Sostanze pericolose – Valori limite di esposizione professionale
		XLIV	Agenti biologici – Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
X	ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	XLVI	Agenti biologici – Elenco degli agenti biologici classificati
		XLVII	Agenti biologici – Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
		XLVIII	Agenti biologici – Specifiche per processi industriali
		XLIX	Atmosfere esplosive – Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
XI	PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE	L	Atmosfere esplosive

Principali fattori di rischio

I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative sono stati ordinati in tre categorie:

1. **Rischi per la sicurezza** (di natura infortunistica) dovuti a:
 - strutture
 - macchine
 - impianti elettrici
 - sostanze e preparati pericolosi
 - incendio ed esplosioni.
2. **Rischi per la salute** (di natura igienico-ambientale) dovuti a:
 - agenti chimici
 - agenti fisici
 - agenti biologici.
3. **Rischi trasversali** (per la salute e la sicurezza) dovuti a:
 - organizzazione del lavoro
 - fattori ergonomici
 - fattori psicologici
 - condizioni di lavoro difficili.

Rischi per la Sicurezza

I rischi per la sicurezza, o rischi infortunistici si riferiscono al possibile verificarsi di incidenti/infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi e più o meno reversibili) subite dai lavoratori in conseguenza di un impatto fisico/traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.).

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:

- Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro (illuminazione normale e di emergenza, pavimenti, uscite, porte, locali sotterranei, ecc.)
- Rischi da carenza di sicurezza su macchine e apparecchiature (protezione degli organi di avviamento, di trasmissione, di comando, protezione nell'uso di ascensori e montacarichi, uso di apparecchi a pressione, protezione nell'accesso a vasche, serbatoi e simili)
- Rischi da manipolazione di agenti chimici pericolosi (infiammabili; corrosivi, comburenti, esplosivi, ecc.).
- Rischi da carenza di sicurezza elettrica
- Rischi da incendio e/o esplosione (presenza di materiali infiammabili, carenza di sistemi antincendio e/o di segnaletica di sicurezza).
- Rischi derivanti da manipolazione manuale dei carichi
- Rischi connessi allo stato di gravidanza delle lavoratrici

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 12 di 41

Rischi per la salute

I rischi per la salute, o rischi igienico ambientali, sono responsabili del potenziale danno dell'equilibrio biologico e fisico del personale addetto ad operazioni oppure a lavorazioni che comportano l'esposizione a rischi di natura chimica, fisica e biologica.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:

- Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze/preparati chimici pericolosi (per ingestione, contatto cutaneo inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori).
- Rischi da agenti fisici:
 - rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo) con propagazione dell'energia sonora nel luogo di lavoro
 - vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta
 - ultrasuoni
 - radiazioni ionizzanti
 - radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse e ultraviolette, luce laser)
 - microclima (temperatura, umidità, ventilazione, calore radiante, condizionamento)
 - illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro, non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videotermini).
- Rischi di esposizione connessi all'impiego e manipolazione di organismi e microrganismi patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti umani.
- Rischi connessi allo stato di gravidanza delle lavoratrici

Rischi trasversali o organizzativi

Tali rischi, sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra il dipendente e l'organizzazione del lavoro con interazioni di tipo ergonomico, ma anche psicologico ed organizzativo.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:

- Organizzazione del lavoro (sistemi di turni, lavoro notturno ecc.)
- Fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro, ecc.)
- Fattori ergonomici (ergonomia dei dispositivi di protezione individuale e del posto di lavoro).
- Rischi connessi alla diversa provenienza, genere ed età
- Rischi connessi allo stress da lavoro di cui all'accordo europeo dell'8 ottobre 2004
- Rischi connessi allo stato di gravidanza delle lavoratrici

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 13 di 41

Criteri utilizzati per la valutazione

Nel presente documento vengono valutati i rischi residui presenti nell'azienda, dovuti all'attività svolta, a cui i lavoratori sono comunque esposti nonostante l'applicazione della normativa in vigore e dei dispositivi di protezione (collettivi ed individuali) adottati.

Nella valutazione si è tenuto conto dei lavoratori dipendenti dell'azienda ed anche delle persone non dipendenti, ma presenti occasionalmente in azienda.

Si è poi proceduto all'attuazione delle misure generali di tutela di cui all'art.28,29,30 del D.Lgs. 81/08, ponendo particolare attenzione a:

- Valutare i rischi e la possibile riduzione alla fonte;
- Sostituire, ove possibile, prodotti o preparati pericolosi;
- Limitare al massimo l'esposizione dei lavoratori a rischi specifici;
- Privilegiare le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali (DPI), in ogni caso fornite;
- Formare, addestrare ed informare sui rischi specifici tutti i lavoratori;
- Programmare una regolare ed efficace manutenzione degli impianti e delle attrezzature di lavoro.

La procedura metodologica di valutazione dei rischi comprende inoltre le fasi di:

- Studio ed analisi dei processi lavorativi realizzato mediante l'esame delle:
 - modalità di organizzazione dei cicli di lavoro;
 - caratteristiche delle attrezzature di lavoro;
 - proprietà dei materiali, delle sostanze chimiche, degli agenti fisici impiegati;
 - caratteristiche degli impianti e delle strutture;
 - condizione di igiene e manutenzione dei luoghi di lavoro.
- Studio, analisi e stima dei rischi oggettivamente presenti rilevati dall'esame:
 - della casistica infortunistica;
 - della letteratura;
 - dell'esperienza;

In tal modo sono stati presi in esame i rischi prevedibili e oggettivamente connessi all'attività lavorativa, quelli derivati dal corretto e normale uso degli apparecchi, impianti ed attrezzature, quelli prevedibili per le condizioni di eccezione e quelli dovuti al malfunzionamento o guasto.

Per la stima dei rischi rilevati sono stati presi a riferimento le linee guida pubblicate a livello CEE, che valutano il **livello di Rischio (R)** come prodotto dei numeri del **livello di Probabilità (P)** e del **livello di Danno (D)**. Nelle successive tabelle sono descritte le scale semiquantitative del **Danno D**, della **Probabilità P** ed i criteri per l'attribuzione dei valori.

La definizione della **scala delle Probabilità** fa riferimento principalmente:

- all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato;
- all'esistenza di dati statistici noti a riguardo, a livello di azienda o di comparto di attività;
- al giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, che spesso costituisce l'unica fonte di tipo pseudo-statistico disponibile. Tale giudizio può essere misurato in modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che l'evento provocherebbe, secondo una prassi molto interessante utilizzata al riguardo in alcuni paesi anglosassoni.

Quindi, per quanto riguarda la probabilità di accadimento ci si riferisce ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 14 di 41

La **scala di gravità del Danno** chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e, come si vede, fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica.

Il risultato del prodotto $R=P \times D$ è rappresentato da un numero che può andare da **1 a 16**, utile per definire le priorità di intervento delle azioni correttive da mettere in atto.

Per la stima dei rischi rilevati sono stati presi a riferimento i seguenti elementi:

- Il danno **D** espresso in scala semiquantitativa (da **1 a 4**);
- la probabilità **P** che crea il danno **D** espressa in scala semiquantitativa (da **1 a 4**) come indicato nelle tabelle seguenti.

DANNO

Valore	Livello	Definizione
1	lieve	<ul style="list-style-type: none"> • infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile; • esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
2	modesto	<ul style="list-style-type: none"> • infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile; • esposizione cronica con effetti reversibili.
3	significativo	<ul style="list-style-type: none"> • infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale; • esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
4	grave	<ul style="list-style-type: none"> • infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale; • esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

PROBABILITA'

Valore	Livello	Definizione
1	non probabile	<ul style="list-style-type: none"> • la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti; • non sono noti episodi già verificatisi; • il verificarsi del danno susciterebbe incredulità in azienda.
2	possibile	<ul style="list-style-type: none"> • la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi; • sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi; • il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa in azienda.
3	probabile	<ul style="list-style-type: none"> • la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto; • è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno; • il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
4	altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> • esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori; • si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili; • il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.

Il rischio **R** è dato dal prodotto del danno **D** per la probabilità **P**. Il valore del rischio così stimato varierà da **1 a 16**. Ai valori di **R** più alti corrispondono rischi più alti.

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la **Matrice Dei Rischi**, nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità del danno.

Di seguito si riporta la matrice dei rischi che scaturisce dalle suddette scale:

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 15 di 41

Matrice dei rischi

		DANNO			
		Lieve (1)	Modesto (2)	Significativo (3)	Grave (4)
PROBABILITÀ	Non Probabile (1)	1	2	3	4
	Possibile (2)	2	4	6	8
	Probabile (3)	3	6	9	12
	Altamente probabile (4)	4	8	12	16

Nel programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione viene data priorità temporale in relazione ai valori di **R** più elevati. Si può così definire una **scala di priorità di intervento** sulla base del valore risultante:

Scala di priorità di intervento

Classe di Rischio	Priorità Di Intervento
Elevato ($12 \leq R \leq 16$)	Azioni correttive Immediate - L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari
Notevole ($6 \leq R \leq 9$)	Azioni correttive da programmare con urgenza - L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.
Accettabile ($3 \leq R \leq 4$)	Azioni correttive da programmare a breve-medio termine - Intervento da inserire in un programma di interventi a breve-medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.
Basso ($1 \leq R \leq 2$)	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 16 di 41

Risultati della valutazione del rischio gestanti

Istituti di istruzione superiore (profili di rischio)

Valutazione del Rischio: dalla moltiplicazione del valore della probabilità **P** per il valore del danno **D**, si ottiene il valore del rischio **R**. Questo varierà da 1 a 16; a valori di **R** più alti corrispondono rischi più alti.

DOCENTE

Attività svolte

La docente svolge attività educativo / didattica nei confronti di alunni da 14 a 19 anni e attività di predisposizione del materiale didattico. La docente, inoltre, attua la verifica e la valutazione degli apprendimenti secondo le modalità e con i tempi previsti; svolge inoltre attività di sorveglianza degli alunni durante tutto l'orario scolastico e nel corso di tutte le attività svolte. Mantiene relazioni e colloqui periodici con i familiari degli alunni; partecipa a riunioni collegiali periodiche con i colleghi, durante le quali vengono progettate e organizzate le attività didattiche e discussa l'organizzazione.

Attrezzature utilizzate


Sporadicamente vengono usati: computer, stampante


Sostanze e/o preparati chimici utilizzati

Nessuno

Fattore di rischio	In caso di:	P	D	R	Riferimenti normativi	Provvedimento da adottare
Rischio biologico	Assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia	1	4	4	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 1	Astensione obbligatoria pre – parto
	Malattia in forma epidemica nella scuola	1	4	4	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 4	Astensione obbligatoria per tutta la durata dell'epidemia
Pendolarismo estremo	<p>Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abitual residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE.</p> <p>Alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica,, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere". Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi:</p> <p>a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)</p> <p>b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)</p> <p>c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)</p> <p>d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.</p>				Da valutare caso per caso	<p>In linea di massima, si applica il seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> un mese anticipato se è presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza tutto il periodo del pre parto se sono presenti almeno due degli elementi su indicati.

PROCEDURA PRE PARTO – Docente Istituti di Istruzione Superiori





PROCEDURA POST PARTO – Docente Istituti di Istruzione Superiori

Per la mansione di docente in Istituti di Istruzione Superiori non si ravvisano rischi particolari per le lavoratrici, dopo il parto. Ai sensi del D. Lgs. 151/01 si ha pertanto l'astensione obbligatoria della lavoratrice per i tre/quattro mesi successivi al parto.

Si ricorda che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha la facoltà di valutare caso per caso le condizioni della lavoratrice e fornire indicazioni diverse da quelle riportate nel presente documento, ai sensi dell'art. 7, comma 4 D.Lgs. 151/01.

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 19 di 41

DOCENTE DI EDUCAZIONE FISICA

Attività svolte

La docente svolge attività educativo / didattica nei confronti di alunni da 14 a 19 anni, consistente in attività di predisposizione del materiale didattico e attività in palestra, con l'utilizzo di attrezzature sportive e ginniche. La docente, inoltre, attua la verifica e la valutazione degli apprendimenti secondo le modalità e con i tempi previsti; svolge inoltre attività di sorveglianza degli alunni durante tutto l'orario scolastico e nel corso di tutte le attività svolte. Mantiene relazioni e colloqui periodici con i familiari degli alunni; partecipa a riunioni collegiali periodiche con i colleghi, durante le quali vengono progettate e organizzate le attività didattiche e discussa l'organizzazione.

Attrezzature utilizzate


Attrezzature sportive e ginniche


Sostanze e/o preparati chimici utilizzati


Nessuno

Fattore di rischio	In caso di:	P	D	R	Riferimenti normativi	Provvedimento da adottare
Rischio biologico	Assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia	1	4	4	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 1	Astensione obbligatoria pre – parto
	Malattia in forma epidemica nella scuola	1	4	4	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 4	Astensione obbligatoria per tutta la durata dell'epidemia
Postura in piedi per più della metà dell'orario di lavoro	Attività svolte in palestra	3	4	12	D. Lgs. 151/01 art. 7 comma 1	Astensione obbligatoria pre – parto
Rischio traumi, derivante da attività fisica degli alunni	Attività svolte in palestra	3	4	12	D. Lgs. 151/01 art. 7 comma 1	Astensione obbligatoria pre – parto
Pendolarismo estremo	<p>Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abitual residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE.</p> <p>Alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica,, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere". Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi:</p> <p>a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)</p> <p>b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)</p> <p>c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)</p> <p>d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.</p>				Da valutare caso per caso	<p>In linea di massima, si applica il seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> un mese anticipato se è presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza tutto il periodo del pre parto se sono presenti almeno due degli elementi su indicati.

PROCEDURA PRE PARTO – Docente di Educazione Fisica Istituti di Istruzione Superiori





**PROCEDURA POST PARTO – Docente di Educazione Fisica Istituti di Istruzione Superiori**

Per la mansione di docente degli istituti superiori non si ravvisano rischi particolari per le lavoratrici, dopo il parto. Ai sensi del D. Lgs. 151/01 si ha pertanto l'astensione obbligatoria della lavoratrice per i tre/quattro mesi successivi al parto.

Si ricorda che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha la facoltà di valutare caso per caso le condizioni della lavoratrice e fornire indicazioni diverse da quelle riportate nel presente documento, ai sensi dell'art. 7, comma 4 D.Lgs. 151/01.

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 23 di 41

DOCENTE DI LABORATORIO CHIMICO

Attività svolte

La docente svolge attività educativo / didattica nei confronti di alunni da 14 a 19 anni e attività di predisposizione delle esperienze didattiche nel laboratorio chimico utilizzando prodotti chimici; attua la verifica e la valutazione degli apprendimenti secondo le modalità e con i tempi previsti; svolge inoltre attività di sorveglianza degli alunni durante tutto l'orario scolastico e nel corso di tutte le attività svolte. Mantiene relazioni e colloqui periodici con i familiari degli alunni; partecipa a riunioni collegiali periodiche con i colleghi, durante le quali vengono progettate e organizzate le attività didattiche e discussa l'organizzazione.

Attrezzature utilizzate


Computer, stampante, attrezzature varie di laboratorio chimico


Sostanze e/o preparati chimici utilizzati

Manipolazione di prodotti chimici per realizzare le esperienze di laboratorio chimico

Fattore di rischio	In caso di:	P	D	R	Riferimenti normativi	Provvedimento da adottare
Rischio chimico	Utilizzo di sostanze o preparati classificati, quali: a) tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) b) nocivi (Xn). c) Sostanze o preparati classificati irritanti (Xi).	4	4	16	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 1 Allegato A lett. A	Astensione obbligatoria pre parto e post parto
Rischio biologico	Assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia	1	4	4	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 1	Astensione obbligatoria pre parto
	Malattia in forma epidemica nella scuola	1	4	4	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 4	Astensione obbligatoria per tutta la durata dell'epidemia
Pendolarismo estremo	Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abitual residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE. Alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica,, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere". Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi: a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno) b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno) c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi) d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.)				Da valutare caso per caso	In linea di massima, si applica il seguente criterio: <ul style="list-style-type: none"> un mese anticipato se è presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza tutto il periodo del pre parto se sono presenti almeno due degli elementi su indicati.

PROCEDURA PRE PARTO – Docente di Laboratorio Chimico Istituti di Istruzione Superiori





PROCEDURA POST PARTO - Docente di Laboratorio Chimico Istituti di Istruzione Superiori



Si ricorda che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha la facoltà di valutare caso per caso le condizioni della lavoratrice e fornire indicazioni diverse da quelle riportate nel presente documento, ai sensi dell'art. 7, comma 4 D.Lgs. 151/01.

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 26 di 41

DOCENTE DI SOSTEGNO

Attività svolte

La docente svolge attività supporto scolastico ad alunni portatori di handicap psico-fisico nella fascia di età della scuola media superiore.

Attrezzature utilizzate


Sporadicamente vengono usati: computer, stampante


Sostanze e/o preparati chimici utilizzati


Nessuno


Fattore di rischio	In caso di:	P	D	R	Riferimenti normativi	Provvedimento da adottare
Rischio di reazioni improvvise e violente	Esistenza effettiva del rischio	4	4	16	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 4	Astensione obbligatoria pre parto
Sollevamento pesi	Esistenza effettiva del rischio	4	4	16	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 4	Astensione obbligatoria pre parto
Rischio biologico	Nella attività di supporto e guida alle necessità fisiologiche di alunni disabili, in caso di portatori di patologie infettive documentate	4	4	16	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 4	Astensione obbligatoria pre parto e post parto
	Assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia	1	4	4	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 1	Astensione obbligatoria pre parto
	Malattia in forma epidemica nella scuola	1	4	4	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 4	Astensione obbligatoria per tutta la durata dell'epidemia
Pendolarismo estremo	<p>Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE.</p> <p>Alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".</p> <p>Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi:</p> <p>a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)</p> <p>b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)</p> <p>c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)</p> <p>d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.)</p>				Da valutare caso per caso	<p>In linea di massima, si applica il seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> un mese anticipato se è presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza tutto il periodo del pre parto se sono presenti almeno due degli elementi su indicati.

PROCEDURA PRE PARTO – Docente di Sostegno Istituti di Istruzione Superiori







PROCEDURA POST PARTO - Docente di Sostegno Istituti di Istruzione Superiori

Si ricorda che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha la facoltà di valutare caso per caso le condizioni della lavoratrice e fornire indicazioni diverse da quelle riportate nel presente documento, ai sensi dell'art. 7, comma 4 D.Lgs. 151/01.

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 31 di 41

COLLABORATRICE SCOLASTICA

Attività svolte

Attività di sorveglianza e controllo accessi, attività di sorveglianza della classe in assenza del docente, attività di pulizie ordinarie giornaliere, attività di pulizie straordinarie.

Attrezzature utilizzate


Nessuna attrezzatura che comporti rischi


Sostanze e/o preparati chimici utilizzati

Prodotti chimici per pulizie


Fattore di rischio	In caso di:	P	D	R	Riferimenti normativi	Provvedimento da adottare
Postura eretta, fatica fisica	PULIZIE ORDINARIE	4	4	16	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 1 Allegato A lett. G	Astensione obbligatoria pre parto
	<ul style="list-style-type: none"> spazzatura e lavaggio pavimenti spolveratura a umido di mobili orizzontali e verticali fino ad altezza uomo deragnatura lavaggio e svuotamento cestini detersione e disinfezione bagni 					
Rischio chimico	Utilizzo di sostanze o preparati classificati, quali: a) tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) b) nocivi (Xn): c) Sostanze o preparati classificati irritanti (Xi)	4	4	16	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 1 Allegato A lett. A	Astensione obbligatoria pre parto e post parto
Rischio chimico	Lavoratrice che presenta patologie allergiche	4	4	16	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 1 Allegato A lett. A	Astensione obbligatoria pre parto e post parto
Postura eretta, movimentazione carichi	PULIZIE STRAORDINARIE	4	4	16	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 4	Astensione obbligatoria pre parto
Rischio biologico	attività' di sgrossatura					
	Nella attività di detersione e disinfezione bagni	4	4	16	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 4	Astensione obbligatoria pre parto e post parto
	Assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia	1	4	4	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 1	Astensione obbligatoria pre – parto
Pendolarismo estremo	Malattia in forma epidemica nella scuola	1	4	4	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 4	Astensione obbligatoria per tutta la durata dell'epidemia
	Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE. Alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica,, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere". Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi: a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno) b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno) c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi) d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.)				Da valutare caso per caso	In linea di massima, si applica il seguente criterio: <ul style="list-style-type: none"> un mese anticipato se è presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza tutto il periodo del pre parto se sono presenti almeno due degli elementi su indicati.

PROCEDURA PRE PARTO – Collaboratrice Scolastica Istituti di Istruzione Superiori





PROCEDURA POST PARTO – Collaboratrice Scolastica Istituti di Istruzione Superiori



Si ricorda che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha la facoltà di valutare caso per caso le condizioni della lavoratrice e fornire indicazioni diverse da quelle riportate nel presente documento, ai sensi dell'art. 7, comma 4 D.Lgs. 151/01.

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 35 di 41

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA

Attività svolte

L'assistente amministrativa svolge attività di ufficio.

Attrezzature utilizzate


Vengono utilizzate le normali attrezzature ad uso ufficio: computer, stampante, fotocopiatrice (quest'ultima in maniera sporadica)


Sostanze e/o preparati chimici utilizzati

Nessuno

Fattore di rischio	In caso di:	P	D	R	Riferimenti normativi	Provvedimento da adottare
Rischio biologico	Assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia	1	4	4	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 1	Astensione obbligatoria pre parto
	Malattia in forma epidemica nella scuola	1	4	4	D.Lgs. 151/01 art. 7 comma 4	Astensione obbligatoria per tutta la durata dell'epidemia
Postura fissa a sedere	Addetta ai video terminali secondo la definizione di cui all'art. 173 del D.Lgs. 81/08	1	2	2	D.Lgs. 151/01 art. 17 comma 1	Astensione obbligatoria per il mese precedente al parto
Pendolarismo estremo	<p>Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE.</p> <p>Alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica,, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".</p> <p>Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi:</p> <p>a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)</p> <p>b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)</p> <p>c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)</p> <p>d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.)</p>				Da valutare caso per caso	<p>In linea di massima, si applica il seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> un mese anticipato se è presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza tutto il periodo del pre parto se sono presenti almeno due degli elementi su indicati.

PROCEDURA PRE PARTO – Assistente Amministrativa Istituti di Istruzione Superiori





PROCEDURA POST PARTO – Assistente Amministrativa Istituti di Istruzione Superiori

Per la mansione di assistente amministrativa degli Istituti di Istruzione Superiori non si ravvisano rischi particolari per le lavoratrici, dopo il parto. Ai sensi del D. Lgs. 151/01 si ha pertanto l'astensione obbligatoria della lavoratrice per i tre/quattro mesi successivi al parto.

Si ricorda che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha la facoltà di valutare caso per caso le condizioni della lavoratrice e fornire indicazioni diverse da quelle riportate nel presente documento, ai sensi dell'art. 7, comma 4 D.Lgs. 151/01.

Informativa gestanti (esposta in bacheca di ciascun plesso)

Nel caso di assunzione di personale femminile in età fertile, in caso di gravidanza, il Datore di Lavoro dovrà provvedere alla valutazione della mansione lavorativa al fine di eliminare dalla mansione stessa tutte le attività a potenziale rischio per la gestione della gravidanza, di cui al D.Lgs. 151/01.

Di seguito è riportato la sintesi dei provvedimenti da mettere in atto.

Premessa

Nel presente documento sono stati esaminati i rischi specifici che caratterizzano le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento.

Introduzione

La gravidanza non è una malattia e deve essere considerata alla stregua di un evento normale.

La protezione della salute e della sicurezza delle gestanti può essere adeguatamente affrontata applicando le procedure e le regole esistenti nei rispettivi ambiti. Molte donne lavorano durante la gravidanza e molte ritornano al lavoro quando ancora stanno allattando. Alcuni fattori di rischio presenti sul posto di lavoro possono influire sulla salute e la sicurezza delle nuove madri e di quelle che stanno per diventarlo con conseguenze per la prole.

Una gravidanza comporta notevoli cambiamenti d'ordine fisiologico e psicologico. L'equilibrio ormonale è molto sensibile e l'esposizione a fattori suscettibili di turbarlo può determinare complicazioni tali ad esempio da produrre aborti.

Condizioni di lavoro considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza; per questo motivo il legislatore ha previsto una serie di misure atte a tutelare le lavoratrici dai pericoli che possono subentrare in conseguenza di tale stato.

Si riassumono, di seguito, alcune delle principali misure di tutela previste per le lavoratrici gestanti, puerpere o in fase di allattamento.

Le prescrizioni delle norme vigenti

La vigente normativa stabilisce che è vietato adibire le lavoratrici madri al trasporto e sollevamento dei pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.

Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", come aggiornato dal D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, riporta un elenco di lavori a rischio vietati per tutto il periodo della gestazione e, in alcuni casi, il divieto viene prolungato fino a 7 mesi dopo il parto.

Qualora non sia possibile adibire la lavoratrice a mansioni adeguate verrà concessa, tramite provvedimento emanato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l'autorizzazione all'anticipo e prolungamento del periodo di astensione obbligatoria.

Per quanto riguarda il periodo di astensione obbligatoria, la legge 30 dicembre 2018, n.145, Legge di Bilancio 2019, stabilisce che "è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro"

Alcuni esempi di lavori a rischio che prevedono il divieto

- Lavori faticosi, come il sollevamento o trasporto di pesi
- Lavori che obbligano a stare in piedi per più della metà dell'orario di lavoro
- Lavori che comportano posizioni particolarmente affaticanti
- Lavori pericolosi, come quelli effettuati con l'uso di scale o altri con rischio di cadute
- Lavori che espongono a sostanze chimiche pericolose per la salute, quali le sostanze tossiche, nocive o irritanti
- Lavori che espongono a rischio biologico o a radiazioni ionizzanti
- Lavori con macchine o utensili che trasmettono intense vibrazioni o effettuati su mezzi di locomozione in moto
- Lavori eseguiti in ambienti particolarmente polverosi o rumorosi o in presenza di condizioni microclimatiche particolarmente sfavorevoli.

I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 39 di 41

È vietato inoltre adibire le donne al lavoro notturno, dalle ore 0.00 alle ore 06.00, per tutto il periodo della gravidanza e fino al compimento di 1 anno di età del bambino.

Non sono obbligati a prestare servizio notturno:

- La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa
- La lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore oppure affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.

Compiti del Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro deve:

- Informare le lavoratrici della necessità di manifestare il loro stato di gravidanza non appena ne sono a conoscenza;
- Valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, nonché i processi e le condizioni di lavoro;
- Adottare le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata;
- Adibire la lavoratrice ad altre mansioni, qualora non sia possibile eliminare il rischio;
- Informare le lavoratrici ed il loro RLS sulla valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate;
- In caso di fattibilità del cambio mansione, adibire la lavoratrice alla mansione idonea ed inviare la comunicazione di avvenuto cambio mansione alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- In caso di impossibilità di spostamento a mansioni idonee, allontanare la lavoratrice ed inviare comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alla ASL (servizio SPSAL) competente per territorio.

Vedere schema di flusso “**Valutazione dei rischi e adozione delle misure di tutela**” allegato alla presente informativa

Compiti delle lavoratrici

Le lavoratrici devono:

- Informare prontamente il Datore di Lavoro della gravidanza in atto, ai fini dell'immediato allontanamento dalla eventuale mansione a rischio e dell'applicazione delle misure di tutela previste dalla legge;
- Nel caso non sia possibile lo spostamento ad una mansione idonea, deve presentare domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro o alla ASL (servizio SPSAL) per le procedure di autorizzazione all'anticipo dell'astensione obbligatoria per lavoro a rischio. La domanda deve essere corredata dal certificato di gravidanza del proprio ginecologo che attesti la settimana di gestazione e la data presunta del parto. Per il prolungamento della maternità la lavoratrice, all'atto della richiesta, deve autocertificare la data dell'avvenuto parto. È possibile contattare, anche telefonicamente, la Direzione Provinciale del Lavoro o il servizio SPSAL della ASL del territorio in cui ha sede la società per ottenere maggiori informazioni sulla adeguatezza delle mansioni assegnate. Il servizio SPSAL può intervenire per verificare, anche mediante sopralluogo nell'ambiente di lavoro, la congruità dei compiti svolti.


Procedure da seguire in caso di gravidanza a rischio

La lavoratrice ha diritto all'anticipo dell'astensione obbligatoria per maternità qualora la gravidanza debba ritenersi a rischio per gravi complicanze della gestazione o preesistenti patologie, che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

In tale evenienza la lavoratrice deve presentare, di persona o tramite posta, domanda di anticipo del congedo di maternità per gravidanza a rischio alla Direzione Provinciale del Lavoro allegando il certificato medico attestante lo stato di gravidanza e la particolare complicanza o patologia.

La Direzione Provinciale del Lavoro rilascerà apposita ricevuta attestante la data di presentazione della domanda ed il periodo di interdizione richiesto. Qualora il certificato sia rilasciato da un medico ginecologo della ASL, l'ufficio provvede direttamente ad autorizzare l'anticipo del congedo di maternità. Se invece il certificato è stato redatto da un medico ginecologo libero professionista sarà necessario sostenere una visita di controllo presso un medico ginecologo della ASL prima di ottenere il provvedimento definitivo che, comunque, decorrerà dalla data di presentazione della domanda.

“VALUTAZIONE DEI RISCHI E ADOZIONE DELLE MISURE DI TUTELA”



I.I.S. ALBERTI – DANTE	Allegato 07 Valutazione del Rischio Gestanti (Ex Tit. I, Sez. II, art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/01)	DVR_06_GEST
		Rev. 3
		Pagina 41 di 41

Nota finale

Il presente Documento di Valutazione del Rischio Gestanti, che costituisce la linea guida da applicare in caso di gravidanza di una lavoratrice che opera all'interno dei plessi afferenti all'Istituto in intestazione, è costituito da n°41 pagine viene controfirmato, per presa visione e per quanto di competenza, dalle figure aziendali, in prima pagina.